



Il Sindaco di Parma

Rep. n. Fascicolo *OSFP N-162*

Prot. gen. n. *253741 II/1-4* **IL SINDACO**

Visti

- l'art.11 della L. 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. 1/2012, che prevede che i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori;
- l'art. 13 "orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie" della Legge regionale 03 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";

Considerato che

- ai sensi del predetto art. 13 della legge regionale n. 2/2016:
- comma 1: "gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio;
- comma 2: "l'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore";
- comma 3: "il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria di interesse";
- comma 4: "l'azienda USL sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza";
- l'art. 1 comma 165 della Legge n. 124/2017 "*Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.*";

Preso atto

- che l'attuale pianta organica è costituita da n. 58 farmacie di cui n. 1 rurale, n. 3 pubbliche, che è prevista l'apertura di ulteriori n. 5 nuove sedi farmaceutiche, che saranno presumibilmente assegnate a seguito del prossimo interpello effettuato dalla regione Emilia Romagna, ai sensi della determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 60 dell'08/01/2013, di indizione del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia Romagna, e di approvazione del relativo bando di concorso;

- che le sedi farmaceutiche sono distribuite capillarmente sul territorio comunale e che di conseguenza al fine di erogare un efficace servizio farmaceutico ai cittadini si rende necessario fissare l'adozione degli orari di apertura giornaliera, obbligatori dal lunedì al venerdì da applicare a tutte le farmacie presenti sul territorio comunale;
- che l'orario di apertura obbligatorio deve essere adeguatamente pubblicizzato al fine di non creare inconvenienti nell'erogazione del servizio;

Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di garantire le generali esigenze del servizio farmaceutico verso i cittadini, adottare le seguenti fasce orarie minime obbligatorie di apertura giornaliera (nel rispetto delle 36 ore diurne minime settimanali), dal lunedì al venerdì, da osservare da parte di tutte le farmacie presenti sul territorio comunale:

- dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- dalle ore 15,30 alle ore 19,30;

Tenuto conto

che ogni farmacia può liberamente scegliere gli orari di apertura diurna nella fascia orari 8,00-21,00, rispettando la predetta obbligatorietà di apertura minima;

che le farmacie situate all'interno di un centro commerciale ed il cui ingresso principale sia situato nella galleria del centro commerciale, seguano nel rispetto dei limiti del suddetto orario diurno, gli orari di apertura del centro commerciale medesimo, anche in occasione di aperture straordinarie;

che la Farmacia comunale dei Mille, ai sensi del comma 6 art. 13 della Legge regionale n. 2/2016, svolge il servizio a ciclo continuativo nell'arco delle 24 h a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30;

che la Farmacia F.lli Caberti S.a.s. di Elisabetta Caberti, ai sensi del comma 6 art. 13 della Legge regionale n. 2/2016, svolge il servizio h 24 a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30;

Ritenuto

- che le farmacie, che hanno manifestato la volontà di apertura alla domenica e nei giorni festivi, ovvero durante le feste di quartiere, possono scegliere di restare aperte ai sensi del disposto dell'Art.11 della L. 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. 1/2012, in deroga al punto c) dell'Ordinanza Sindacale n. 186697/2011 prevede che *“tutte le farmacie, ad eccezione di quelle di turno, quelle che attuano il servizio a ciclo continuativo nell'arco delle 24 ore giornaliere, quelle che devono rispettare aperture straordinarie del centro commerciale, nel quale sono inserite, e quelle autorizzate all'apertura durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee e feste del quartiere restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali”*;
- che gli orari disposti nella presente Ordinanza, stabiliti in base alle vigenti normative, restano obbligatori e rappresentano l'orario minimo di apertura che tutte le farmacie devono assicurare nel corso dell'intero anno al fine di tutelare la regolarità e la costanza del servizio di assistenza farmaceutica;

Sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, l'Ordine provinciale dei Farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate;

Rilevato che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dott.ssa Roberta Tagliati funzionario della S. O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche;

ORDINA

- Tutte le farmacie del territorio comunale rispettano le predette disposizioni in materia di apertura e di chiusura;
- Di stabilire per l'anno 2019 le seguenti fasce orarie minime obbligatorie di apertura diurna dal lunedì al venerdì, da applicare a tutte le farmacie presenti sul territorio comunale:

dalle ore 8,30 alle ore 12,30

dalle ore 15,30 alle ore 19,30

- Di stabilire che le farmacie situate all'interno di un centro commerciale ed il cui ingresso principale sia situato nella galleria del centro commerciale, seguano nel rispetto dei limiti del suddetto orario diurno, gli orari di apertura del centro commerciale medesimo, anche in occasione di aperture straordinarie;
- Di stabilire che la Farmacia comunale dei Mille, ai sensi del comma 6 art. 13 della Legge regionale n. 2/2016, svolge il servizio a ciclo continuativo nell'arco delle 24 h a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30;
- Di stabilire che la Farmacia F.lli Caberti S.a.s. di Elisabetta Caberti, ai sensi del comma 6 art. 13 della Legge regionale n. 2/2016, svolge il servizio h 24 a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30;
- Di dare atto che le vigenti disposizioni consentono ad ogni farmacia di ampliare le fasce orarie minime obbligatorie di apertura giornaliera di cui a precedenti commi;

AVVERTE CHE

- a) La presente ordinanza è efficace dal 1 gennaio 2019, incluso, fino al 31 dicembre 2019;
- b) I predetti orari di apertura delle farmacie devono essere rispettati per l'anno 2019: rappresentano l'orario minimo di apertura che le farmacie devono assicurare, alla luce del disposto dell'Art.11 della L. 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del D.L. 1/2012, che ha introdotto la possibilità di ampliare tali fasce orarie obbligatorie, e non è necessaria, a tal fine, alcuna autorizzazione, né è prevista alcuna comunicazione in merito agli enti preposti da parte delle farmacie;

**Il Sindaco
Federico Pizzarotti**

Il Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
Arch. Silvano Carcelli

dalla Residenza Municipale, 10 DIC. 2018

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Parma e trasmesso a:

- Segretario Generale
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Nucleo Polizia Annonaria di Polizia Municipale
- Ufficio Stampa
- Contact Center del Comune di Parma
- S.O. URP e Sportelli polifunzionali
- S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche
- Questura di Parma
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Comando Carabinieri NAS di Parma
- Prefettura di Parma
- Direttore del Servizio Igiene Pubblica AUSL Parma
- Servizio Farmaceutica Convenzionata Direzione Sanitaria Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
- Associazione Titolari di Farmacia per il tramite di Federfarma
- Assofarm- Associazione Nazionale Farmacie Comunali – Coordinamento Regione Emilia Romagna
- Associazione Non Titolari di Farmacia
- Ordine Provinciale dei Farmacisti
- Confconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Parma

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia, l.go Torello de Strada 11/a a Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente con il responsabile del procedimento, dott.ssa Roberta Tagliati, (tel.0521/218569).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Via della Repubblica n. 1 cap. 43121 Parma tel. 0521 218204 fax 0521 218686
sindaco@comune.parma.it